



## CHIARIMENTI

### **PROCEDURA APERTA - MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA "SINTEL" - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI IN ASEPSI ED ESECUZIONE TEST DI STERILITA'. GARA N. 7785758 - CIG N. 83266053D1.**

#### **Quesito n. 1**

Si chiede se in caso di RTI costituendo la Mandataria può fare da ausiliaria alla Mandante per quanto riguarda i Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale. In caso affermativo può considerarsi valida la sola Dichiarazione di Avvalimento firmata da entrambe le parti o serve obbligatoriamente un contratto?

#### **Risposta n. 1**

Ai sensi dell'art. **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale** del Disciplinare di gara, *l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui al punto a), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.*

Si riporta, qui di seguito, quanto prescritto al punto a):

*"Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della presente gara di importo complessivo minimo a **Euro 220.000,00 al netto di Iva**. Il concorrente dovrà indicare, nella parte IV, sezione C) del DGUE, l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, oggetto della presente gara, con l'indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice."*

Ai sensi del comma 2 dell'art. **8. Avvalimento** del Disciplinare di gara, ***non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.***

Pertanto, non è consentito l'avvalimento per quanto concerne i requisiti di cui ai punti **b) e c)** dell'art. 7.3 del Disciplinare di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento per il requisito di cui al punto **a)**, non è sufficiente la Dichiarazione di avvalimento firmata da entrambe le parti: infatti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., *l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il*



*concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.*

Cuneo, 21 luglio 2020

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**Avv. Maura ACCHIARDI**  
**(Firmato in originale)**